

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELL' AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA
SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 Maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 20549 del 19/05/2020 con la quale è stato notificato il decreto di conferimento incarico di Dirigente del Servizio 4 n. 1449 del 18/05/2020;

VISTO l'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21, come sostituito dall'art. 98 della L.R. n. 9/2015;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, in particolare gli articoli 17 e 18 concernenti le misure da adottare per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'istituzione di aree delimitate o le eventuali deroghe;

VISTO il regolamento (UE) 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni uniformi da applicare per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTI i regolamenti (UE) 2020/1191 e 2021/74 della Commissione che istituiscono misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), con l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1809 della Commissione, di modifica del regolamento 2020/1191;

VISTA l'analisi per la gestione del rischio (PRA) EPPO 20-26052 di settembre 2020;

VISTO l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 19/2021, che determina le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24/05/2017, con il quale è stato riorganizzato questo Servizio;

VISTO il proprio decreto n. 907 del 15.03.2021 con il quale, a seguito del ritrovamento di alcuni focolai in Sicilia, sono state adottate nel territorio regionale le misure fitosanitarie previste dal Reg. (UE) 2020/1191 per il contrasto alla diffusione di *Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*
CONSIDERATA la necessità di abrogare il decreto di cui al punto precedente al fine di adottare, con un nuovo provvedimento, le misure previste dal citato regolamento (UE) 1809 del 13.10.2021

A T E R M I N I D E L L E V I G E N T I D I S P O S I Z I O N I D E C R E T A

Art. 1

Con l'obiettivo di contrastare la diffusione ed effettuare l'eradicazione del virus ToBRFV (*Tomato brown rugose fruit virus*) nel territorio regionale, sono immediatamente applicate le **misure fitosanitarie obbligatorie riportate negli allegati A e B**, che sono parte integrante del presente decreto, in esecuzione della vigente normativa comunitaria. Tali misure concernenti le piante, le sementi e le piante madri di pomodoro e peperone (varietà non resistenti), sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e siti ove sono presenti i suddetti vegetali, con presenza confermata dell'organismo nocivo.

Art. 2

Nell'allegato B (cartografia), sono individuate le zone delimitate a seguito del ritrovamento del virus ToBRFV (*Tomato brown rugose fruit virus*), suddivise in: zone infette, comprendenti i siti di produzione, zone cuscinetto in prossimità delle stesse. La suddetta delimitazione potrà essere variata o revocata, sulla base dei risultati del monitoraggio della presenza dell'organismo nocivo, con provvedimento di questo Servizio Fitosanitario.

Art. 3

Chiunque non ottemperi alle misure fitosanitarie obbligatorie adottate con il presente decreto, in caso di presenza confermata dell'organismo nocivo, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ai regolamenti (UE) 2016/2031, 2020/1191 e 2021/74 e 2021/1809 della Commissione, nonché alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

Art. 5

Il D.D. n. 907 del 15.03.2021 di questo Dipartimento è abrogato.

Art. 6

Il presente decreto, in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è pubblicato anche nel sito istituzionale di questo Assessorato.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 08.02.2022

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario
(Domenico Carta Cerrella)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)

MISURE FITOSANITARIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV)

Premessa

L'agente della malattia

Il *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) appartiene alla famiglia *Virgaviridae*, genere *Tobamovirus*, al quale appartengono i più noti *Tobacco mosaic virus* (TMV) e *Tomato mosaic virus* (ToMV). Il ToBRFV è stato identificato per la prima volta su pomodoro in Israele nel 2014, come una variante di un *tobamovirus* che saltava la resistenza del gene Tm2.2, successivamente, in Giordania nel 2015, è stato caratterizzato come nuova specie virale. Oltre ai focolai riscontrati in Italia, nello stesso periodo, si sono verificati casi di infezioni in Germania e in Messico. In quest'ultima nazione il virus ha causato sensibili danni alle coltivazioni di pomodoro e peperone.

Sintomi

Il virus prende il nome dalle caratteristiche macchie rugose marroni (rugose), che sono state riscontrate nella prima identificazione del virus in Giordania. Tuttavia, i sintomi più frequenti dell'infezione, che possono variare con la varietà, le condizioni climatiche e la stagionalità, fino ad un quadro completamente asintomatico, sono i seguenti:

Foglie: mosaicatura (in particolare su foglie più giovani e germogli laterali) da lieve a grave, bollosità, lanceolatura dei margini soprattutto delle foglie apicali fino ad una deformazione fusiforme (needle) o totale restringimento del lembo, striature marroni (necrotiche), macchie di colore bruno o giallo, irregolari più o meno estese sulla lamina fogliare.

In genere, la pianta subisce una consistente riduzione dello sviluppo ed una mancata produzione utile, da 4 a 6 palchi/ciclo in meno.

Bacche: decolorazioni generalizzate, marmorizzazione clorotica (che può apparire simile all'infezione causata dal virus del mosaico del pepino (PepMV)), alterazione colorimetrica dello stato di maturazione. Nei frutti giovani anche deformazione e lesioni necrotiche. Sintomi di necrosi sono riportati anche su steli fiorali e sepal.

A causa dei sintomi, i frutti delle piante infette perdono valore di mercato o non sono commercializzabili.

Piantine da trapianto: l'infezione, sia che avvenga tramite seme contaminato che per trasmissione meccanica – compreso l'innesto - in fase di allevamento in vivaio, manifesta sintomi solo dopo lo sviluppo di almeno le prime 6/7 foglie vere. Pertanto, durante la crescita delle piantine in vivaio, così come nelle fasi di trapianto è difficile identificare visivamente la presenza di ToBRFV.

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:

- a) piante specificate: piante di pomodoro *Solanum lycopersicum L.* e relativi ibridi, peperone *Capsicum spp.*;
- b) sementi specificate: sementi di pomodoro *Solanum lycopersicum L.* e relativi ibridi, peperone *Capsicum spp.*;
- c) organismo nocivo: il virus ToBRFV (*Tomato brown rugose fruit virus*);
- d) frutti specificati: frutti di *Solanum lycopersicum L.* e relativi ibridi e di *Capsicum spp.*;
- e) "zona indenne": il territorio dove non è stato riscontrato il virus ToBRFV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- f) "zona infestata": sito di produzione in cui è stato rilevato il virus ToBRFV nelle piante specificate;
- g) "zona cuscinetto": zona di almeno 30 metri lineari di distanza dal perimetro della zona infestata;
- h) «SFR»: Servizio Fitosanitario Regionale.

Obbligo di comunicazione

Chiunque venga a conoscenza o sospetti la presenza del *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV), deve darne immediata comunicazione ai competenti Uffici del SFR, di cui si riportano i riferimenti, a pena delle sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

UO S4.04 - Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale Responsabile: dr Sebastiano Vecchio Tel.: 095 894538 - fax 095 7649958 - cell. 3666200380 Via Sclafani, 30/34 – 95024 Acireale (CT) e-mail: omp.acireale@regione.sicilia.it PEC: ompacireale@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.05 - Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo Responsabile: dr.ssa Maria Pia Germanà Tel.: 091 6859874/229019 - Via Uditore, 13/15 - 90145 Palermo e-mail: omp.palermo@regione.sicilia.it PEC: omppalermo@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.06 Unità Periferica Fitosanitaria di Agrigento Responsabile: dr Angelo Montante tel./fax 0922 512436 - Via Acrone, 51- 92100 Agrigento e-mail: fitosanitario.ag@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.ag@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Provincia di Caltanissetta e Enna

UO S4.07 Unità Periferica Fitosanitaria di Caltanissetta ed Enna Responsabile: dr Giuseppe Santoiemma tel. 0933 935265 - Via Palazzi n. 100/102 93012 Gela e-mail: fitosanitario.cl.en@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.cl.en@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Provincia di Messina

UO S4.08 Unità Periferica Fitosanitaria di Messina Responsabile: dr Graziano Corno Tel. 090 9281309 - Fax 090 9241686 - Via dei Mille, 54 98057 Milazzo e-mail: fitosanitario.me@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.me@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Provincia di Ragusa

UO S4.09 Unità Periferica Fitosanitaria di Ragusa Responsabile: dr Sebastiano Vona Tel. e fax 0932 988609- Contrada Fanello c/o mercato ortofrutticolo di Vittoria 97019 e-mail: fitosanitario.rg@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.rg@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Provincia di Siracusa

UO S4.010 Unità Periferica Fitosanitaria di Siracusa Responsabile: dr Carlo Amico Tel. 095 7836518 - Fax 095 7831037 - Via Garibaldi, 75 - 96016 Lentini e-mail: fitosanitario.sr@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.sr@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Provincia di Trapani

UO S4.011 Unità Periferica Fitosanitaria di Trapani Responsabile: dr Vito Adragna tel. 0923 828793 - Fax 0923 871970 - Piazza Virgilio n. 121- 91100 Trapani e-mail: fitosanitario.tp@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.tp@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

MISURE DI PREVENZIONE

Il SFR procede ad effettuare il monitoraggio periodico nelle zone potenzialmente a rischio, al fine di verificare lo stato di diffusione del patogeno, anche su segnalazione da parte dei soggetti interessati.

Considerata l'impossibilità di effettuare interventi curativi, sono fondamentali le misure di prevenzione di seguito descritte.

Produttori di sementi

- Effettuare sistematicamente il controllo delle produzioni, saggiando le sementi o le piante madri sotto la supervisione ufficiale del SFR. Nel caso di piante madri, effettuare il campionamento entro il termine più breve possibile dalla prima raccolta dei frutti.
- Registrare e documentare accuratamente l'origine e la destinazione di tutti i lotti di sementi.

Vivai

- Utilizzare sementi certificate sicuramente sane o disinfettate;
- Effettuare sistematicamente l'autocontrollo delle produzioni saggiando i lotti in produzione;
- Tenere i lotti delle piante specificate separati dagli altri lotti delle piante specificate, con separazione fisica, di almeno metri 1, evitando possibili contaminazioni incrociate con adeguate misure igieniche;
- Evitare l'impiego di lavoratori che operino anche nelle serre di produzione di frutti;
- Divieto d'introdurre frutti di pomodoro e peperone crudi dall'esterno, per qualsiasi finalità;
- Sterilizzare o distruggere tutti i contenitori che hanno ospitato il lotto di piante trovate alle analisi infette, così come tutti i residui ed il terriccio contaminato;
- Pulire e disinfettare (1) le aree di lavorazione, gli strumenti ed i macchinari utilizzati;
- Assicurarsi che tutti i lavoratori che entrano nel vivaio indossino indumenti protettivi (camici o tute) monouso o lavati con detergenti;
- Utilizzare un tappetino disinfettante all'ingresso delle serre;
- Un analogo tappetino disinfettante deve essere utilizzato per disinfettare le ruote di tutti i veicoli, carrelli etc., che entrano in serra
- Assicurarsi che il disinfettante nei tappetini sia sempre rinnovato;
- Limitare l'accesso alle serre solo alle persone autorizzate ed escludere la presenza di visitatori;
- Eliminare qualsiasi erba infestante o pianta estranea all'interno e all'esterno delle serre, possibili serbatoi del virus.

Aziende di produzione

- Fare attenzione alle contaminazioni degli abiti che possono essere stati in contatto di frutti infetti (piante infette o frutti di pomodori di provenienza incerta);
- Osservare buone pratiche igieniche lavandosi le mani con detergenti prima e dopo aver maneggiato le piante;
- Usare preferibilmente abiti protettivi come camici o tute monouso o che rimangono all'interno delle serre dopo l'uso;
- Disinfettare scarpe o stivali da lavoro prima di entrare e dopo essere usciti dalla serra o utilizzare calzari monouso;
- Disinfettare strumenti da lavoro dopo aver lavorato (1);
- E' indispensabile disinfettare le serre al termine della coltivazione (1);
- Eliminare qualsiasi erba infestante o pianta estranea all'interno e all'esterno delle serre, potenziale serbatoio del virus.

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE NEI CASI DI PRESENZA CONFERMATA DEL VIRUS

Per contenere la diffusione di ToBRFV è necessaria l'adozione di alcune misure fitosanitarie, da applicare nei casi di ritrovamento del virus. Tali misure sono fortemente raccomandate, ma non obbligatorie, nei casi di sospetta presenza dell'organismo nocivo, non ancora confermata. **Si ribadisce, comunque, che in tutto il territorio dell'Unione Europea sono vigenti le misure previste dal Reg. 2020/1191, e successive modifiche ed integrazioni, della Commissione, in materia di spostamento e introduzione nella UE di piante da impianto e sementi specificate.**

Produttori di sementi

Immediata comunicazione al SFR in caso di sospetta infezione e, a seguito della conferma della stessa, attuazione delle misure di eradicazione di seguito descritte.

- Costituzione dell'area delimitata, da parte del SFR ed applicazione delle seguenti misure fitosanitarie previste.
- Distruzione dell'intero lotto riconducibile al seme ritrovato infetto, in presenza d'Ispettori fitosanitari. Distruzione di tutte le piante madri, il cui seme prodotto è risultato infetto.
- Divieto di movimentazione di tutte le sementi specificate presenti nel sito produttivo fino alla comunicazione della revoca dello stesso divieto mediante comunicazione del SFR. Ai fini della revoca, i lotti di piante madri specificate, impiantate nella stessa serra dopo la distruzione del/i lotto/i infetto/i, devono essere saggiati nei sei mesi successivi all'impianto e risultare esenti dal virus.

Vivai

Immediata comunicazione al SFR in caso di sospetta infezione e, a seguito della conferma della stessa, attuazione delle misure fitosanitarie di seguito descritte.

- Distruzione in presenza degli Ispettori fitosanitari, dell'intero lotto riconducibile alle piante specificate risultate infette,
- Sterilizzazione o distruzione di tutti i contenitori che hanno ospitato le piante del lotto trovato infetto, così come tutti i residui e il terriccio contaminato;
- Costituzione dell'area delimitata da parte del SFR. Nel caso di aziende vivaistiche dotate di strutture con protezione fisica e prive di produzione in pien'aria delle piante specificate, la delimitazione comprende esclusivamente le strutture (serre) con lotti infetti. La delimitazione comporta il divieto di movimentazione di tutte le piante specificate, presenti nello stesso ambiente di coltivazione (serra). Tale divieto può essere revocato dal SFR esclusivamente a seguito di analisi negative di campioni prelevati dal SFR, da eseguirsi nei sei mesi successivi ad un nuovo impianto di piante specificate.

In applicazione dell'art 18 comma 4 del Reg 2031/2016, come richiamato all'art 4 punto 1 del Reg. UE 2020/1191, nei vivai con strutture dotate di protezione fisica, si può derogare, anche in via temporanea, dalla sola delimitazione dell'area, se sussistono le condizioni, verificate preliminarmente dal SFR, per un'eliminazione immediata del virus.

Aziende di produzione

Coltivazione protetta

Immediata comunicazione al SFR in caso di sospetta infezione e, a seguito della conferma della stessa, attuazione delle misure fitosanitarie di seguito descritte.

- Costituzione dell'area delimitata da parte del SFR.
- Gestire ogni serra infetta come una unità separata.
- Distruggere le piante specificate alla fine del periodo di coltivazione per l'ottenimento dei frutti.
- Usare abiti protettivi (camici, guanti e tute) monouso e che rimangono all'interno delle serre dopo l'uso.
- Iniziare i lavori prima nelle serre sane e per ultimo in quella/e infetta/e.
- Non introdursi mai in serre non infette, se non con abiti protettivi monouso o lavati con detergenti e stivali disinfettati.
- Iniziare ogni giornata con abiti lavati con detergenti.
- Predisporre all'ingresso tappetini imbevuti di disinfettante.
- Lavarsi le mani utilizzando distributori di detergenti posizionati in tutti gli ingressi.
- Disinfettare gli strumenti immergendoli in una soluzione preparata allo scopo.
- Limitare l'accesso alle serre solo alle persone autorizzate.
- Per prevenire la diffusione del virus nell'area circostante, la serra con piante sintomatiche deve essere lavorata per ultima.
- Se possibile organizzare i lavori basandosi sullo stato sanitario delle coltivazioni, avendo cura di

non spostarsi mai da una serra contenente piante con sintomi sospetti a una con piante sane.

- Regolamentare la presenza dei visitatori seguendo linee già indicate per gli operatori e avvisare tutti i visitatori della presenza e della sua facilità di trasmissione, per evitare la diffusione involontaria della malattia o, meglio, non farli entrare nell'area di coltivazione.

- Impedire che gli animali possano vagare nelle zone di coltivazione.

- Alla fine della coltivazione:

- distruggere i residui di piante bruciandoli con tutto l'apparato radicale e il terriccio adeso;
- disinfettare attrezzi e materiali (1);
- pulire e disinfettare attentamente le serre(1);
- in presenza di coltura in piena terra è raccomandata la disinfezione del terreno, mediante solarizzazione;
- in presenza di coltura fuori suolo è raccomandata la rotazione con colture non suscettibili al virus (per es. zucchino, melone, anguria, etc.), per un periodo non inferiore a mesi 3;

La delimitazione del sito produttivo può essere revocata dal SFR qualora, nel caso di reintroduzione della coltura, le piante specificate risultino, a seguito di prelievi ufficiali a cura del SFR, esenti dal virus per almeno sei mesi continuativi dopo l'impianto.

Coltivazione in pieno campo

Immediata comunicazione al SFR in caso di sospetta infezione e, a seguito della conferma della stessa, attuazione delle misure fitosanitarie di seguito descritte.

- Costituzione dell'area delimitata, che si compone del sito di produzione infetto e di una zona cuscinetto di almeno 30 metri lineari di distanza dal perimetro del sito stesso.

- Distruggere le piante specificate alla fine del periodo di coltivazione, per l'ottenimento dei frutti.

- Iniziare ogni giornata con abiti lavati con detergenti.

- Disinfettare attrezzi e materiali.

- Regolamentare la presenza dei visitatori seguendo linee già indicate per gli operatori e avvisare tutti i visitatori della presenza e della sua facilità di trasmissione, per evitare la diffusione involontaria della malattia o, meglio, non farli entrare nell'area di coltivazione.

- Impedire che gli animali possano vagare nelle zone di coltivazione.

- Fortemente raccomandato ruotare con colture non suscettibili al virus (per es. zucchino, melone, anguria, etc.), per un periodo non inferiore a mesi sei.

La delimitazione del sito produttivo può essere revocata dal SFR qualora, nel caso di reintroduzione della coltura, le piante specificate risultino, a seguito di prelievo ufficiale a cura del SFR, esenti dal virus per almeno sei mesi continuativi dopo l'impianto.

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario

(Domenico Carta Cerrella)

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dario Cartabellotta)

(1) Alcuni esempi di disinfettanti (più correttamente denominati, a norma di legge, con le parole: sanificanti o sanitizzanti) utilizzabili:

- Attrezzature e serre, soluzione acquose d'ipoclorito di sodio dallo 0,025% allo 0,1% di cloro attivo (da 5cc ad un massimo di circa 20cc di prodotto commerciale in 10 litri di acqua) o di fosfato trisodico al 10% (circa 1 kg di prodotto commerciale in 10 litri di acqua);

ALLEGATO B AL DD n° 298 del 08.02.2022

**DELIMITAZIONE “ZONE INFESTATE” DA TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS E
RISPETTIVE ZONE CUSCINETTO**

VIVAI

EX PROVINCIA	COMUNE	SITO INFESTATO (foglio di mappa/ coordinate GPS)	
Trapani	Marsala	Fg. 329 P.la 496 (parte)	37.745631 12.498017

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario
(Domenico Carta Cerrella)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)